



CITTÀ DI ALGHERO

Provincia di Sassari

REGOLAMENTO

dei

MERCATI CIVICI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 4.9.1997, resa esecutiva con modifiche, con provvedimento del Comitato di Controllo Regionale in data 12.9.1997.

Modificato con Delibera di Consiglio comunale n° 33 del 03.08.2009 (le modifiche apportate all'atto Regolamentare sono riportate in carattere corsivo)

CAPO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

ART. 1

Il Comune di Alghero istituisce e assume l'esercizio in economia dei mercati pubblici per la vendita al minuto della frutta e verdura e dei prodotti della pesca, della carne, *e della somministrazione di alimenti cotti e crudi ottenuti mediante trasformazione del prodotto fresco e bevande*, con diritto di privativa, in conformità degli artt. 1 e 15 del T.U. della legge sulla assunzione diretta dei pubblici servizi, approvato con R.D. 15 ottobre 1925 n. 2578 e di ogni altra norma che disciplina la vendita dei prodotti sopra indicati.

I "Mercati civici" sono esercitati in locali complessivamente chiusi. Ogni mercato avrà una organizzazione distributiva delle merci in reparti, a seconda delle esigenze igieniche e merceologiche in conformità ai prospetti che verranno predisposti dall'Amministrazione comunale con apposita deliberazione della Giunta Municipale.

I reparti sono costituiti da posteggi in banchi e punti vendita attrezzati.

Ogni eventuale spostamento di reparti dovrà essere disposto dal Sindaco, previo parere del Servizio Mercati e del Servizio Sanitario.

Il Sindaco potrà pure consentire con le modalità stabilite nel presente Regolamento la vendita di generi alimentari.

ART. 2

I pubblici mercati della vendita al minuto *e della somministrazione di alimenti e bevande*, nel rispetto delle norme igieniche sanitarie, fermo restando il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge, sono istituiti nei seguenti spazi:

- 1) vendita al dettaglio di prodotti ortofrutticoli
- 2) vendita al dettaglio di prodotti ittici
- 3) vendita al dettaglio di Carni
- 4) vendita al dettaglio di alimentari di cui alla tab. I;
- 5) *somministrazione di alimenti ottenuti mediante trasformazione del prodotto fresco e bevande.*

ART. 3

Il Comune provvede all'illuminazione generale nei mercati. E' vietato apportare a tutti gli impianti elettrici qualunque modifica o applicare apparecchi di qualunque genere senza l'autorizzazione scritta del Direttore che provvederà su conforme parere del competente settore tecnico comunale.

ART. 4

L'uso delle celle frigo è regolato secondo le disposizioni della Direzione dei Mercati, con la ripartizione per ciascun concessionario degli spazi assegnati e/o delle celle.

ART. 5

La gestione comunale del mercato non assume alcuna responsabilità per la merce introdotta depositata all'interno del mercato.

ART. 6

Tanto i posti fissi che quelli liberi debbono essere sgombrati alla chiusura del mercato. Le merci invendute ad eccezione dei prodotti ittici per i quali si rimanda alla disciplina specifica del presente regolamento e delle carni o quelle arrivate successivamente potranno, compatibilmente con le esigenze del mercato e tutto a completa responsabilità dei singoli proprietari, essere lasciate nei posti assegnati, purché disposte e riordinate accuratamente.

ART. 7

Lo stazionamento dei veicoli nelle vicinanze del mercato e l'accesso di veicoli per il carico e lo scarico delle merci, sono determinati con Ordinanza del Sindaco.

ART. 8

E' vietato all'interno dei mercati l'esercizio di qualsiasi attività incompatibile con la destinazione delle strutture, *se non preventivamente autorizzata con atto formale dell'Amministrazione Comunale.*

E' vietata la circolazione all'interno dei mercati di tutti i veicoli adibiti al trasporto di persone, fatti salvi i mezzi di deambulazione per persone portatrici di handicap e le carrozzine per il trasporto dei bambini.

E' proibito fare schiamazzi, pronunciare parole sconvenienti e, comunque, mantenere un comportamento fastidioso, molesto, non corretto.

I contravventori, siano pure concessionari dei posteggi, saranno allontanati dai mercati, salvo ogni eventuale altro provvedimento stabilito per la violazione rilevata. I concessionari di

posteggi potranno essere sospesi o privati dei posteggi a norma del presente regolamento.

ART. 9

Gli orari di apertura e chiusura dei mercati e gli orari di inizio delle vendite sono determinati con ordinanza del Sindaco.

I concessionari e le altre persone addette alle vendite e gli operatori sono ammessi nei mercati un'ora prima dell'inizio delle vendite stesse.

ART. 10

Nessuno, dopo la chiusura dei mercati può per qualsiasi motivo trattenersi nell'interno di essi senza autorizzazione della Direzione.

ART. 11

I reclami, devono essere inoltrati alla direzione per iscritto, sottoscritti dal reclamante.

La Direzione disporrà gli opportuni accertamenti, in relazione ai reclami ricevuti e ne riferirà al Sindaco.

CAPO II **REPARTI E POSTEGGI**

ART. 12

Ogni reparto merceologico *e di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti ottenuti mediante trasformazione del prodotto fresco e bevande* é costituito da posteggi previsti nella pianta prestabilita per ciascun mercato.

I posteggi sono a tutti gli effetti considerati come esercizi di vendita *e/o di somministrazione* e come tali soggetti a tutte le norme vigenti in materia.

ART. 13

E' vietato variare il numero dei posteggi previsti in tabella e nelle strutture costruttive di ogni mercato.

In ogni caso è assolutamente vietato aprirne nuovi che non abbiano le caratteristiche di quelli dei reparti relativi, o modificare la destinazione delle aree per usi diversi da quelli prestabiliti e, in particolare modo, ridurre le aree di circolazione del pubblico o quelle destinate ai servizi.

E' vietato occupare, anche in minima parte, gli spazi non destinati al posteggio per la vendita come spazi destinati al transito, corridoi, scale ecc.

ART. 14

I posteggi sono numerati progressivamente con apposita targhetta ben visibile e debbono essere forniti di un quadretto in cui deve essere tenuta esposta la licenza di esercizio, e, ove prevista, l'autorizzazione sanitaria.

In ogni posteggio vi sarà, inoltre, una tabella stampata a caratteri ben leggibili, in cui saranno esposti i prezzi delle singole merci in vendita. Il modello della tabella sarà fornito dal Comune. La tabella non esime il rivenditore dall'obbligo di apporre i cartelli con il prezzo su ogni specie e qualità di derrata esposta al pubblico.

ART. 15

Ogni posteggio ha le caratteristiche tecniche e l'attrezzatura opportuna in rapporto al genere di merci che vi si vendono. *All'interno della postazione assegnata, non potranno essere depositate e contenute altre strumentazioni se non quelle effettivamente destinate allo svolgimento della attività (a titolo esemplificativo: l'armadietto di modeste dimensioni per gli indumenti, banco da lavoro, banco per il contenimento ed esposizione del prodotto, mobiletto per il supporto della cassa e della bilancia). In particolare, nelle postazioni destinate alla vendita di prodotti ittici, non potranno essere collocate cassette con prodotti ittici freschi, che debbono essere conservati nei modi consentiti a tutela della salute pubblica. Peraltro, in ottemperanza alle disposizioni igieniche sanitarie, **il banco** per il contenimento ed esposizione del prodotto ittico fresco dovrà essere materialmente distinto rispetto a quello destinato al contenimento/esposizione dei molluschi. Infatti, fra l'altro, le temperature di mantenimento dei prodotti citati è diversa.*

E' vietato apportare ai posteggi qualunque modificazione, soprastruttura o danneggiamento. Gli eventuali ripristini e le riparazioni saranno eseguiti a cura del Comune ma a spese dei concessionari, salvi i provvedimenti disciplinari del caso. Ogni e qualunque attrezzatura o l'applicazione di vetrine e impianti frigoriferi, le cui spese sono a carico del concessionario, saranno sottoposti all'approvazione dell'Amministrazione comunale, sentiti gli organi tecnici comunali e/o sanitari.

E' consentita, previo ottenimento dei titoli abilitativi di legge e previa verifica della coerenza dell'intervento con le previsioni del presente regolamento, l'esecuzione di opere di modesta entità, che siano tese all'ornamento, abbellimento e/o alla tutela dei singoli posteggi.

Non potranno essere occupate senza titolo superfici al di fuori degli spazi appositamente a tal fine destinati, anche a fini espositivi (e, quindi, in particolare, non potranno essere occupati spazi comuni destinati al passaggio della clientela/utenza).

CAPO III

CONCESSIONE POSTEGGI

ART. 16

La concessione dei posteggi è fatta a persone fisiche; (1) per queste ultime la concessione sarà intestata alla società, in persona del rappresentante legale, che dovrà, altresì, comunicare il nominativo della persona preposta alla vendita.

Ogni eventuale variazione dovrà essere comunicata al Sindaco e annotata sulla concessione, ferma restando la responsabilità della ditta rappresentata.

I posteggi fissi sono di preferenza destinati ai commercianti di cui all'art. 24 della L. 426/1971 e della L.R. 35/1991, che dimostrino di svolgere la loro attività a carattere continuativo.

(1) L'annullamento parziale del Co.re.Co. richiama l'art. 42, comma 5°, della L.R. n. 35/1991, come definito dall'art. 1 del D.P.G.R. n. 60/95: la concessione del posteggio può essere rilasciata solo alle società in nome collettivo (Snc) e alle società in accomandita semplice (s.a.s.) iscritte nel registro delle imprese.

ART. 17

La domanda diretta al Sindaco sarà istruita dall'Ufficio competente e quindi passata al Sindaco per la concessione formale.

Le stesse si intendono rinnovate tacitamente in mancanza di rinuncia espressa del concessionario. La concessione é strettamente personale e tanto il concessionario diretto che il rappresentante di società o loro preposto, dovranno vendere personalmente le merci.

E' consentito farsi coadiuvare nella vendita da altra persona che dovrà essere in possesso dell'apposito libretto sanitario.

ART. 17BIS

Il posteggio destinato ad attività di somministrazione di alimenti cotti e crudi e bevande e/o di gastronomia da asporto potrà essere assegnato a soggetto già titolare di attività esercente all'interno dei Mercati Civici. L'assegnatario dovrà, quindi, rinunciare alla attività precedentemente esercitata.

Resta inteso, infatti, che l'attività di somministrazione e/o gastronomia da asporto è incompatibile con le altre attività di cui all'art. 2, comma 1, nn. da 1 a 4, del presente Regolamento.

Ai fini della assegnazione del posteggio si richiamano le specifiche disposizioni di legge e del vigente Piano Commerciale, tenendo conto di quanto ai precedenti commi del presente articolo.

ART.18

Nessuna concessione potrà farsi a coloro che siano conduttori di esercizi situati all'interno o fuori del mercato, anche se intestati al coniuge, o di altri posteggi per il commercio su aree pubbliche.

I nuclei familiari che godono, alla data di approvazione da parte del Consiglio Comunale del presente Regolamento, della concessione di più posteggi potranno mantenere le concessioni stesse in numero non superiore a due per tutti i Civici Mercati, con esclusione dei posteggi intestati alla stessa persona. In tal caso si dovrà optare per una sola concessione.

ART. 19

Si intendono decaduti dalla concessione i titolari di posti fissi i quali:

- siano condannati a pene per cui si perde diritto all'elettorato;
- si rendano morosi al pagamento dei canoni dovuti oltre il trentesimo giorno dalla scadenza;
- che nell'anno siano assenti secondo quanto stabilito dall'art. 43, comma 9, della L.R. n. 35/91;
- siano stati espulsi per più di due volte dal mercato per violazioni al regolamento.

La decadenza è pronunciata con decreto del Sindaco da notificarsi all'interessato a mezzo del messo comunale.

ART. 20

In caso di morte del titolare della concessione potrà essere permesso al coniuge o ai figli maggiorenni o agli ascendenti di continuare la gestione del posto concesso. Qualora gli stessi non siano in possesso delle prescritte autorizzazioni commerciali, potranno usufruire dei termini previsti dall'art. 39 della L. 426/1971.

ART. 21

Le assegnazioni dei posteggi cessano, oltre che nei casi indicati all'articolo 20 del presente regolamento:

1. per rinuncia dell'assegnatario durante il periodo di assegnazione;
2. per fallimento dichiarato a carico dell'assegnatario;
3. per scioglimento della società assegnataria.

Le assegnazioni dei posteggi sono revocate nei seguenti casi:

5. cessione totale o parziale del posteggio a terzi nei casi diversi da quelli previsti dalle vigenti norme;
6. perdita dei requisiti prescritti per la concessione del posteggio;
7. inattività completa nel posteggio, non giustificata, nei termini suindicati;
8. accertate gravi scorrettezze commerciali; gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato;
9. accertata morosità nei termini suindicati.

ART. 22

Alla scadenza della concessione come in caso di decadenza, di rinuncia o di revoca, il posteggio rientra in piena disponibilità del Comune, con l'obbligo del concessionario di rimuovere, entro giorni 15, gli oggetti appartenenti allo stesso che vi si trovassero.

In caso di inottemperanza si procede allo sgombero, a cura della Direzione dei mercati ed a spese degli interessati.

L'assegnatario del posteggio è tenuto a rimborsare i danni arrecati al posteggio.

CAPO IV

CANONI E TARIFFE

ART. 23

Le tariffe per le concessioni dei posti fissi sono determinate con deliberazione della G.M. da adottarsi entro il mese di Ottobre per l'anno successivo. Fino a quando le tariffe non sono variate nel termine anzidetto, restano in vigore le tariffe precedentemente fissate.

Il canone di concessione e la tassa di occupazione del suolo, dei banchi di vendita e per tutti i posti in genere da occupare nell'ambito del mercato, sono altresì stabiliti con deliberazione del Consiglio comunale. A garanzia del canone di concessione l'interessato dovrà versare all'atto della domanda un deposito cauzionale corrispondente al canone mensile dovuto; tale deposito è infruttifero.

Il pagamento del canone dovrà essere effettuato dai concessionari di posti fissi, a mensilità anticipata entro il giorno 5 di ciascun mese, tramite versamento sul c/c postale, la cui ricevuta dovrà essere consegnata al Direttore dei Mercati o al dipendente incaricato.

In sede di prima applicazione del presente regolamento il canone viene aggiornato in via provvisoria e verrà definito sulla base dell'analisi degli effettivi costi sostenuti dall'amministrazione comunale.

ART. 24

Il canone comprende le spese relative ai servizi generali del mercato, acqua e luce, pulizia generale. E' invece esclusa la pulizia, il consumo di energia elettrica dei singoli posteggi i quali sono a cura e spese del concessionario

Per il funzionamento dei frigoriferi generali il concessionario sarà tenuto al pagamento di un sovracanone stabilito in base alla potenza assorbita.

ART. 25

Il mancato pagamento entro il termine stabilito dall'art. 24 comporta l'assoggettamento all'indennità di mora del 20 per cento calcolato sull'intero importo.

Trascorso il 15° giorno di ogni mese senza che il concessionario abbia presentato per la registrazione la ricevuta di avvenuto pagamento si procederà alla revoca della concessione per morosità.

Il ripetuto ritardo nell'effettuazione del versamento del canone di concessione per tre volte in un anno, porta alla sospensione immediata di ogni forma di vendita per giorni 15.

E' vietato riassegnare i posteggi fissi a coloro che siano incorsi nella revoca della concessione per morosità se non sia trascorso almeno un anno dalla data del provvedimento di revoca.

ART. 26

Tutte le merci esposte sul mercato, quanto quelle depositate nei magazzini, devono essere poste in modo da non essere a contatto diretto con il suolo e non occultate o, comunque, sottratte al controllo del personale di vigilanza.

ART. 27

E' vietato ai venditori di ripetere dal compratore e sotto qualsiasi forma il rimborso di qualsiasi diritto pagato per accedere al mercato.

CAPO V
DOVERI DEGLI ESERCENTI

ART. 28

Nel pubblico mercato è assolutamente vietato qualsiasi comportamento non corretto fra gli stessi rivenditori, diretto ad ostacolare la libera contrattazione ovvero la diffusione di notizie a carico dei rivenditori presenti sul mercato; qualsiasi reclamo va subito fatto presente al Direttore del mercato.

ART. 29

Gli assegnatari dei posti liberi sono obbligati al termine delle vendite ad affrettarsi a liberare lo spazio assegnato, senza lasciare scarti e rifiuti al suolo, che dovranno essere accuratamente raccolti e depositati negli appositi recipienti a ciò destinati.

Gli operatori dovranno provvedere, a propria cura e spese, attraverso Ditte in possesso delle autorizzazioni di legge, allo smaltimento ed al trattamento dei residui/scarti di lavorazione dei prodotti ittici o di lavorazione e macellazione delle carni. A tal fine, gli operatori potranno usufruire delle particolari agevolazioni in materia di pagamento di T.A.R.S.U. nella misura approvata dal Consiglio Comunale.

E' vietato depositare anche temporaneamente rifiuti fuori di detti recipienti.

I recipienti di raccolta devono essere sempre tenuti completamente chiusi.

I concessionari provvederanno, alla chiusura del mercato, a gettare tali rifiuti in busta chiusa negli appositi cassonetti posti all'esterno della struttura.

ART. 30

Ogni concessionario deve usare esclusivamente sistemi di pesatura automatica a lettura diretta, che devono essere tenute sempre sul fronte del posteggio e usate in modo che l'acquirente possa prendere facilmente visione del peso.

ART. 31

Nei rapporti con il pubblico i concessionari dovranno tenere un contegno educato e non devono usare modi inurbani o frasario sconveniente.

ART. 32

I concessionari sono tenuti a fornire tutti i dati e le notizie di carattere statistico riguardante il commercio esercitato che venissero loro richiesti dal servizio e ad esibire a questi le fatture ed ogni altra documentazione dalle quali risultino le provenienze ed il prezzo di acquisto delle merci, ai fini di verificare la corrispondenza a quanto dichiarato al pubblico.

A tal fine i detti documenti dovranno essere tenuti nel posteggio fino ad esaurimento dei quantitativi di merci cui si riferiscono

ART. 33

Durante tutto l'orario di apertura dei mercati il personale addetto ai posteggi dovrà mantenere una diligente pulizia personale e fare uso di camice di tela bianca, da tenere sempre pulito ed abbottonato .

Gli addetti, inoltre, dovranno tenere una cuffia o una retina idonea a proteggere i capelli. Il personale incaricato della sorveglianza farà allontanare dal posteggio coloro che non soddisfano tali condizioni.

Nel posteggio e' vietato ai venditori fumare, e compiere qualunque azione contraria all'igiene, tenervi bambini, animali, oggetti, sostanze non pertinenti alla vendita, materie infiammabili, o tossico - nocivi, imballaggi o recipienti vuoti e qualunque sostanza che possa contribuire ad adulterare le merci.

Gli indumenti d'uso personale dovranno essere tenuti chiusi negli appositi armadietti.

E' vietato l'accesso nei posteggi alle persone non addette alla vendita.

ART. 34

E' vietata qualunque manipolazione o cernita dei rifiuti contenuti nei recipienti di raccolta.

ART. 35

I concessionari, limitatamente al proprio posteggio, devono curare scrupolosamente la pulizia del posto assegnato, e provvedere a proprie spese alla lotta contro le mosche e altri insetti, secondo le istruzioni impartite tramite la direzione dei Mercati, del Servizio igiene pubblica e del Servizio Veterinario.

Le merci ed in particolare le carni ed i prodotti ittici dovranno essere protetti con idonei sistemi ed attrezzature secondo le prescrizioni del Servizio Veterinario della A.S.L.

ART. 36

Il concessionario non potrà rifiutarsi di vendere gli alimenti tenuti nel posteggio anche quando le richieste siano per quantità minime.

CAPO VI DISCIPLINA DELLE VENDITE

ART. 37

Nessuna merce può essere esposta nei posteggi senza l'indicazione del prezzo di vendita, che deve essere chiaramente specificato esclusivamente su cartelli o targhette stampati o a caratteri mobili, che dovranno essere applicati sulla merce in modo visibile.

Non sono ammessi prezzi diversi per le merci contenute in un medesimo recipiente.

In caso di infrazione alla predetta norma le merci di eventuale miglior specie, qualità o calibro,

devono essere cedute al prezzo più basso.

E' vietato, senza giustificato motivo, domandare o percepire sotto qualsiasi forma un prezzo maggiore di quello indicato nei cartelli stessi o qualunque rimborso di diritti di posteggio o d'altre spese.

Se di sua iniziativa il rivenditore dovesse ribassare il prezzo delle merci messe in vendita, tale prezzo ribassato dovrà essere indicato con un nuovo cartello.

E' vietato il rialzo dei prezzi delle merci nell'arco della giornata, rispetto al prezzo iniziale, al fine di sfruttare le situazioni contingenti.

ART. 38

Le merci devono essere tenute in modo da rendere facile la visione anche da parte del pubblico.

Le merci dovranno essere tenute nell'interno dei posteggi o dietro i banchi di vendita secondo le caratteristiche di essi e le norme del presente regolamento o di particolari disposizioni di legge.

In nessun caso, o per nessun motivo, potranno essere concesse deroghe a tali norme.

E' vietato ingombrare le corsie, i passaggi o qualunque area libera del mercato.

ART. 39

E' vietato ricoprire le merci con involucri o altro materiale non consentito o appoggiare alcunché su di esse.

ART. 40

L'applicazione di cartelli pubblicitari e altre indicazioni nei posteggi o sulle merci é subordinata all'approvazione della Direzione dei mercati.

ART. 41

Le merci invendute e quelle arrivate successivamente alla chiusura delle vendite dovranno essere lasciate nei singoli posteggi o, nel caso di merci deperibili, essere trasferite nei frigoriferi.

Ogni esercente é tenuto a depositare il prodotto invenduto nella cella frigo comune, salvo che sia titolare di deposito privato debitamente autorizzato ed in regola con le norme urbanistiche, edilizie e della destinazione d'uso.

ART. 42

La carta per involgere le derrate, ove necessaria, dovrà essere del tipo consentito per usi alimentari.

Le derrate devono essere vendute in conformità alle vigenti norme in materia di tara e di vendita a peso netto.

Gli strumenti di pesatura debbono essere sempre:

- mantenuti puliti;
- perfettamente regolati e verificati prima di essere adoperati;
- bene in vista dei compratori.

CAPO VII
DELLA VENDITA DEI PRODOTTI ITTICI

ART. 43

La vendita dei prodotti ittici avverrà negli appositi posteggi, debitamente attrezzati con banco frigorifero secondo le prescrizioni contenute nel nulla osta igienico- sanitario rilasciato dal Servizio Veterinario e nell'autorizzazione sanitaria.

La vendita dei prodotti ittici freschi, congelati e surgelati e di molluschi eduli lamellibranchi dovrà avvenire in banchi frigo, secondo quanto stabilito nel nulla osta di cui al precedente comma.

ART. 44

Nei banchi dei prodotti ittici è vietato il decongelamento e la vendita di prodotti decongelati, salvo il caso di prodotti ittici "*decongelati confezionati etichettati*".

CAPO VIII
AMMINISTRAZIONE

ART. 45

Il personale del Comune addetto ai mercati, è quello assegnato dalla vigente pianta organica, secondo le disposizioni impartite dall'Amministrazione comunale:

- Direttore dei mercati - istruttore direttivo capo - U.O.C. (unità organica complessa).
- Istruttore - istruttore
- terminalista - collaboratore professionale
- custode - operaio - operatore.

Il Direttore é il capo servizio di tutti i mercati della città e delle borgate, ed ha alle sue dipendenze tutto il personale addetto ai mercati.

Egli dipende a sua volta, dal Dirigente del Settore, al quale risponde in qualità di responsabile del procedimento, di tutti gli atti istruttori e dei provvedimenti finali.

Spetta al Direttore fare rispettare tutte le norme del presente regolamento e delle disposizioni dell'Amministrazione comunale. E' preposto agli affari riguardanti il funzionamento dei mercati per la parte amministrativa, disciplinare e per gli approvvigionamenti, da proporre al Dirigente.

In particolare, il Direttore:

- propone, tramite il Dirigente del Settore, al Sindaco i provvedimenti necessari per il buon funzionamento dei mercati o le eventuali spese necessarie;
- compila le statistiche, i bilanci di previsione ed i consuntivi, e presenta alla fine una relazione sull'andamento del servizio e proposte dei miglioramenti che riterrà opportuni;
- vigila sull'osservanza delle leggi relative al servizio, delle disposizioni del presente regolamento e delle norme contemplate negli altri regolamenti comunali, in quanto applicabili, e delle disposizioni sindacali;
- vigila sull'approvvigionamento quantitativo e qualitativo dei mercati e sull'andamento dei

prezzi al dettaglio;

- propone, tramite il Dirigente, al Sindaco gli eventuali provvedimenti disciplinari a carico dei concessionari;
- regola ed amministra il servizio dei frigoriferi;
- regola i servizi di pulizia;
- riferisce per il tramite del Dirigente, per quanto di competenza al Servizio di Igiene Pubblica ed al Servizio Veterinario.

Il Direttore dispone apposito registro e supporto informatico, su cui annota per ordine alfabetico tutti i concessionari dei posti fissi ed un secondo registro e supporto informatico su cui annota i nominativi degli abituali frequentatori dei posti liberi.

Il Direttore tiene le contabilità prescritte dall'amministrazione e provvede nei modi e nei termini stabiliti dall'Amministrazione comunale stessa, ai relativi adempimenti.

ART.46

L'Istruttore coadiuva il Direttore e ne esegue le disposizioni, e lo sostituisce nei casi di assenza o di impedimento. Compie le funzioni che gli sono state affidate dal Direttore e riferisce su qualsiasi irregolarità.

Egli provvede e sovrintende a tutte le mansioni del collaboratore professionale e dell'operaio. Provvede, qualora sia stabilito, alla riscossione delle tasse.

ART. 47

Il collaboratore professionale e il custode - operaio, e l'ulteriore personale eventualmente assegnato, provvedono alle mansioni d'ordine assegnate.

Il custode - operaio cura gli adempimenti necessari alla custodia dei locali del mercato e di tutti i beni immobili.

Provvede all'apertura ed alla chiusura dei mercati.

Non risponde delle attrezzature e derrate lasciate all'interno dei mercati dai concessionari dei posti.

CAPO IX

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E AMMINISTRATIVI

ART. 48

I produttori, i commercianti, i concessionari tutti dei posteggi e le altre persone ammesse, comunque a frequentare i mercati, quanto il pubblico, sono tenute all'osservanza del presente regolamento. Gli stessi sono passibili delle sanzioni di seguito stabilite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 della vigente legge comunale e provinciale.

ART. 49

Indipendentemente dall'eventuale azione penale e dalle sanzioni previste da altre leggi o da regolamenti, le infrazioni alle norme del presente regolamento o alle disposizioni legislative o regolamentari danno luogo, a carico degli operatori dei mercati, all'azione disciplinare e amministrativa, così graduata, secondo la gravità dell'infrazione o della recidiva verificatasi durante il periodo di assegnazione:

1. diffida (scritta o verbale) o sospensione dei colpevoli da ogni attività dei mercati, per un periodo massimo di tre giorni, da parte del Dirigente su proposta del Direttore del mercato;
2. sanzione amministrativa da £. 200.000 a £. 1.000.000;
3. sospensione da ogni attività del mercato per la durata massima di tre mesi;
4. espulsione dal mercato;
5. revoca della concessione del posteggio.

Il provvedimento di sospensione, di espulsione e di revoca viene disposto, in particolare congiuntamente con la sanzione amministrativa nei casi gravi e/o di recidiva, di violazione degli articoli 12,17 e dei titoli V e VI del presente regolamento, con provvedimento motivato del Sindaco e previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7.8.1990, n. 241.

ART. 50

I provvedimenti disciplinari a carico dei concessionari saranno resi noti mediante affissione sul posteggio, all'Albo Pretorio del Comune e presso la bacheca del mercato in cui ha sede la Direzione.

ART. 51

Presso il mercato in cui ha sede la Direzione e presso ogni civico mercato é collocata una bacheca dove saranno affissi tutti i provvedimenti riguardanti l'attività e l'amministrazione dei mercati.

NORME TRANSITORIE

ART. 52

In sede di prima applicazione del presente regolamento, l'assegnazione dei posteggi terrà conto dei diritti acquisiti esclusivamente in capo ai soggetti titolari dell'assegnazione e dell'attività in essere presso il civico mercato di riferimento.

Non sarà concesso il posteggio anche a seguito di acquisto di azienda, fino a che il numero dei posteggi per singola tipologia sia in esubero rispetto a quelli stabiliti per ciascun mercato.

Non si farà luogo alla riassegnazione di posteggi che si rendessero liberi a seguito di cessazione di attività, in relazione ai commi precedenti.

Qualora vi siano disponibilità di posteggio in uno degli altri mercati, i soggetti acquirenti o comunque titolari di diritti reali, hanno priorità di assegnazione rispetto alla generalità.